Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 marzo 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 18 aprile 1951
registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951
registro Presidenza n. 56, foglio n. 241

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOBBIO Augusto di Angelo e di Gamba Carmela, da Torino, classe 1908, capitano di artiglieria di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nella lotta di liberazione si distinse per ferma decisione e per alte capacità animatrici ed organizzative assumendo incarichi di responsabilità e di comando. Nel corso di un duro rastrellamento operato da forze di gran lunga superiori, si slanciò arditamente al contrattacco animando i suoi con la parola e con l'esempio. Ferito, continuò imperterrito ad avanzare. Nuovamente colpito cadde fronte al nemico e nel nome d'Italia. — Perletto (Cuneo), 13 dicembre 1944.

PRAIOTTI Adolfo di Attilio e di Cagnassi Felicita, da Torino, classe 1915, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano di sicura fede fu animatore della resistenza e in situazioni particolarmente difficili fornì ripetute e belle prove di fede, di capacità e di coraggio. Catturato e condannato a morte mantenne fiero ed esemplare contegno. Rifiutò di essere scambiato ritenendo esose ed onerose le condizioni poste dai suoi carcerieri. Cadde da forte invocando l'Italia e la Libertà. — Caselle Torinese (Torino), 1° febbraio 1945.

VERONESE Stefano di Luciano e fu Clara Cipriani, da Torino, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano di pura fede e di indomito ardire si distingueva nella guerra di liberazione ripetutamente offrendosi volontario per le azioni più rischiose. Ferito in combattimento riprendeva subito la lotta, non appena in condizioni di sostenersi. Caduto in una imboscata, veniva barbaramente trucidato offrendo, così, alla Patria la giovane e generosa esistenza. — Langhe (Cuneo), 19 ottobre 1944.

MONACO Raffaele di Teodosio, da Sacco (Salerno), classe 1916, sottotenente di Amministrazione, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione fornì ripetute e belle prove di ardire, di fermezza e di capacità di comandante. Particolarmente si distinse rendendo per lungo tempo molto pericoloso per il nemico l'uso della rotabile Fossa-Ceva e sostenendo per quattro giorni durissimi scontri nella battaglia delle Langhe, scontri conclusi con decisa, eroica e fortunata azione di contrattacco. — Langhe (Cuneo), maggio 1944-aprile 1945.

NELA Francesco di Luca e di Lorano Anna, da Teolo (Padova), classe 1922, allievo ufficiale, partigiano combattente. — A capo di un nucleo di partigiani compiva numerose azioni di grande ardimento dando prova di valore e di sprezzo del pericolo. Durante l'attacco ad una caserma nazifascista, caduto il comandante del reparto, teneva da solo fronte per circa un'ora alla reazione nemica, per dare tempo ai compagni di riordinarsi e di recuperare la salma del proprio ufficiale. In epiche giornate nelle quali la resistenza partigiana fu duramente provata dalla furia del preponderante avversario, avocava a sé l'onore di essere il primo nell'avanzare e l'ultimo nel retrocedere. — Mondovì-Val Casotto, settembre 1943-marzo 1944.

TOSELLI Giovanni fu Giuseppe e fu Maria Campagna, da Torino, classe 1890, tenente colonnello di fanteria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio chiamati a raccolta i suoi alpini li organizzava in agguerriti reparti per la liberazione della patria. Catturato e riconquistata la libertà riprendeva il suo posto di lotta costituendo la Divisione alpina « Asti » al cui comando combattè tenacemente e vittoriosamente i nazifascisti. Impegnato in durissima lotta contro reparti di brigate nere infliggeva al nemico gravi perdite di uomini e di mezzi. Nelle giornate dell'insurrezione, dopo aver concorso alla liberazione di Asti, puntava con la sua divisione su Torino contribuendo a stroncare decisamente la resistenza opposta dagli ultimi nuclei avversari. — Settore Cuneese-Astigiano, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

ANACAR Giuseppe di Domenico e di Cardino Agnese, da Torino, classe 1927, partigiano combattente. — Durante un aspro combattimento offertosi volontario per portare l'ordine di ripiegamento ad una formazione partigiana che stava per essere circondata dal nemico, dopo aver portato a termine la pericolosa missione, anzichè rientrare al Comando si univa ai compagni nella dura lotta per contrastare all'avversario l'occupazione di una posizione strenuamente difesa dai partigiani, distinguendosi per decisione e per ardimento. — Langhe, 3 marzo 1945.

TESTORI Renato di Emilio e di Tina Brambilla, da Cannero (Novara), classe 1915, sottotenente R. T., partigiano combattente. — Organizzatore ardito e capace, dopo aver valorosamente combattuto con le formazioni partigiane nelle zone montane, collaborava con il locale C.L.N. sostituendosi autorevolmente agli esponenti arrestati durante i rastrellamenti effettuati dal nemico. Sempre in prima linea nei momenti di grave pericolo e nelle imprese di maggiore rischio, sapeva assumersi compiti di particolare importanza per il coordinamento ed il proseguimento della lotta partigiana. Arrestato dai nazifascisti e riuscito, dopo due mesi di detenzione ad ottenere la libertà, riprendeva il suo posto di combattimento fino alla liberazione della città di Torino. — Vinadio-Boves-Valli del Cuneese Torino, settembre 1943-aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

LUPI Alceste di Garibaldo e di Cardella Vittoria, da Marciana (Livorno), classe 1915, partigiano combattente. — Infaticabile organizzatore costituiva bande armate di partigiani e depositi di armi che furono impiegati per il proseguimento della lotta. Sprezzante di ogni pericolo partecipava ad audaci atti di sabotaggio e a conflitti a fuoco che portarono alla liberazione di numerosi partigiani detenuti nelle carceri della città. — Padova, novembre 1943-aprile 1945.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 febbraio 1952, n. **99**.

Modificazioni alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1950 la misura delle indennità giornaliere previste dal primo comma dell'art. 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è elevata a lire 150 per i reggenti di un ufficio locale marittimo, e a lire 80 per i reggenti di una delegazione di spiaggia.

Art. 2.

La spesa di complessive lire 1.500.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — CAPPA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. **100**.

Stanziamento in unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'art. 7, terzo comma, del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ad eccezione di quelli destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un capitolo unico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione dell'Amministrazione centrale, sul quale capitolo saranno accreditati ai Provveditorati alle opere pubbliche, a seconda delle necessità, i fondi occorrenti entro i limiti dei quali provvederanno all'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle spese.

Art. 2.

Al rendiconto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà allegata una tabella dimostrativa degli accreditamenti fatti a ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche e delle destinazioni relative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. **101**.

Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba, avente personalità giuridica, con sede in Portoferraio.

L'Ente suddetto, che avrà la durata di trenta anni, provvede:

a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;

b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle località più adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;

c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendone l'approvazione a norma della legge stessa;

d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1° luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321, sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 2.

All'intero territorio dell'Isola d'Elba sono riconosciute a tutti gli effetti del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1° lu-

glio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo.

Art. 3.

I piani regolatori dei comuni dell'Isola, prima di essere sottoposti alle approvazioni previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono comunicati all'Ente per il parere. Gli sono altresì comunicati per il parere i progetti per l'esecuzione delle opere pubbliche e migliorie di cui al piano territoriale di coordinamento.

Art. 4.

E' devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, a termine dell'art. 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739.

L'Ente provvede inoltre ai suoi scopi:

a) col 20 per cento delle corresponsioni attualmente concesse ai comuni dell'Isola, in relazione alla escavazione mineraria, dalle società concessionarie;

b) col 20 per cento del contributo o della corresponsione a qualunque titolo gravante sulla coltivazione ed il trasporto di sostanze minerarie industrialmente utilizzabili appartenenti alla prima categoria fissata dall'art. 2 della legge 4 aprile 1927, n. 571, che in prosieguo di tempo potrà essere attribuito a favore dei comuni dell'Isola;

c) con gli eventuali contributi della provincia di Livorno e dei comuni dell'Isola;

d) con i contributi eventuali della Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Ente provinciale del turismo;

e) con i contributi volontari delle società ed imprese industriali e commerciali dell'Isola;

f) con i proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati;

g) con ogni altro contributo che potrà essergli assegnato da associazioni o da privati.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente.

Le relative attribuzioni sono regolate dallo statuto dell'Ente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1) da un funzionario della Prefettura di Livorno, designato dal prefetto;

2) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

3) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Livorno;

4) da un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo scelto tra persone particolarmente competenti della materia;

5) dai sindaci dei comuni dell'Isola d'Elba o dai loro rappresentanti permanenti;

6) da tre rappresentanti delle imprese industriali, commerciali e agricole dell'Isola, nominati dal Prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti;

7) da tre rappresentanti delle categorie dei lavoratori, nominati dal Prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti.

I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del funzionario di cui al n. 1), debono essere residenti nell'Isola.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

La funzione di consigliere è gratuita.

Art. 7.

La Giunta esecutiva è composta:

1) dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione;

2) da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità. Al funzionamento dell'Ente si provvede con temporanei incarichi a personale dipendente da Comuni o altri enti pubblici dell'Isola.

Lo statuto ed i regolamenti predetti e le eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio.

Art. 10.

Il controllo sull'Ente spetta al prefetto che lo eserciterà con i poteri di cui alla vigente legge comunale e provinciale.

Alla sua approvazione sono ugualmente sottoposti i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Art. 11.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario.

La gestione commissariale non può avere durata superiore ad un anno.

Art. 12.

Le opere intraprese dall'Ente per il conseguimento dei suoi fini possono essere dichiarate di pubblica utilità con decreto del prefetto, osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Le stesse norme si applicano per le espropriazioni che fossero necessarie.

Art. 13.

Con la cessazione dell'Ente il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai Comuni ed agli altri enti dell'Isola più direttamente interessati, secondo le modalità da stabilirsi, su proposta del Consiglio di amministrazione, con de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SCELBA — VANONI — ALDISIO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 102.

Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I rischi dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da società autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto rispettivo.

Art. 2.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato previsto all'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, può autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista nel predetto regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacità di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilità o l'efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.

Art. 3.

L'Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni consentite nell'articolo precedente, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti prescritti dal Comitato previsto dal citato art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 e dal successivo art. 4.

Deve inoltre in ogni anno presentare ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, redatto secondo le prescrizioni del Comitato stesso.

Le deliberazioni del Comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.

Art. 4.

La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, è modificata agli effetti del regio decreto stesso quanto agli effetti della presente legge nel modo seguente:

un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio presidente;

il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;

due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno membro per la marina e uno per l'aeronautica, membri;

due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri;

un rappresentante della Corte dei conti, membro;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;

due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri;

un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.

I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto del 1° gennaio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — CAMPILLI — PELLA — PACCIARDI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1952, n. 103.

Modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei Consolati generali di Filadelfia e New York e del Consolato di Baltimora (S.U.A.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 266, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale in Filadelfia (S.U.A.) è modificata come segue:

gli Stati di Delaware, Pennsylvania, New Jersey sud occidentale e West Virginia.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale in New York è modificata come segue:

gli Stati del Connecticut, New Jersey (eccettuato il New Jersey sud occidentale) e New York.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato in Baltimora (S.U.A.) è modificata come segue:

gli Stati del Maryland, North Carolina, South Carolina e Virginia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1952, n. 104.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Wilmington (U.S.A.) alle dipendenze del Consolato generale in Filadelfia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Wilmington (U.S.A.) alle dipendenze del Consolato generale in Filadelfia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1952, n. 105.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Limassol (isola di Cipro), alle dipendenze del Consolato in Larnaca (Cipro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Limassol (isola di Cipro), alle dipendenze del Consolato in Larnaca (Cipro).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952.

Sostituzione di un componente della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la Cassa del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la costituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1951, n. 7102, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951 al registro n. 12, foglio n. 332, con il quale, oltre ai componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stati nominati i componenti la Delegazione speciale di cui all'art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646;

Considerato che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Edmondo Natoni, essendo stato nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Toscana, non può più partecipare attivamente ai lavori della Delegazione speciale anzidetta e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione;

Considerato che, in sostituzione del Natoni, può essere nominato quale componente la Delegazione anzidetta l'ispettore generale del Genio civile dott. ingegner Gian Ernesto Leschiutta;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 10 dicembre 1951 l'ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Gian Ernesto Leschiutta è chiamato a far parte della Delegazione speciale di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, in sostituzione dell'ispettore generale del Genio civile dott. ingegner Edmondo Natoni, nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Toscana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1952
Registro n. 5, foglio n. 302

(1064)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1952.

Composizione del Collegio dei sindaci del Comitato carboni per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 471, sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato carboni;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1951, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 235, con il quale è stato costituito fino al 31 dicembre 1951 il Collegio sindacale del suddetto Comitato previsto dall'art. 10 del citato decreto legislativo luogotenenziale;

Considerata la necessità di nominare il Collegio stesso per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952;

Vista la lettera F.A.I. 532 del 19 gennaio 1952, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato quale proprio rappresentante nel Collegio medesimo il signor Angelo Maddalena;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci del Comitato carboni per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952, è composto come segue:

Profili rag. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro, capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e commercio;

Troise dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, ispettore generale a riposo;

Maddalena Angelo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, ispettore di 1ª classe del Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1952
Registro Industria e commercio n. 11, foglio n. 319.

(1136)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1952.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri di alcuni tipi di sigarette di produzione francese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del 15 gennaio 1952;

Decreta:

Con effetto dal 15 marzo 1952 vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri le sottoindicate sigarette di produzione francese:

sigaretta « Celtique Caporal Doux »: L. 13.500 il kg. convenzionale;

sigaretta « Gitanes Caporal Ordinaire »: L. 12.500 il kg. convenzionale;

sigaretta « Gauloises Caporal Doux »: L. 10.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1952
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 233. — TAFURI

(1125)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della piazza del Municipio ed i terreni e fabbricati a valle siti nell'ambito del comune di Orune.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Nuoro per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 settembre 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la piazza del Municipio ed i terreni e fabbricati a valle, siti nel comune di Orune;

Allo scopo di assicurare il pubblico godimento di una visuale panoramica di rara profondità e di singolare significato paesistico;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi, all'albo del comune di Orune senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il piazzale del Municipio di Orune costituisce un belvedere accessibile al pubblico, e che pertanto è necessario impedire che venga alterata l'attuale visuale panoramica;

Decreta:

La piazza del Municipio e i terreni e fabbricati a valle, siti nel territorio del comune di Orune indicati nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provin-

ciale di Nuoro per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Orune provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 febbraio 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

L'anno millenovecentocinquanta, il giorno ventisette del mese di settembre, in Nuoro e nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale di Nuoro, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali.

(*Omisis*).

LA COMMISSIONE

Riconosciuto che dal belvedere accessibile al pubblico costituito dalla piazza municipale di Orune si gode una visuale panoramica di rara profondità e di singolare significato paesistico e che pertanto ricorrono ai fini della sua protezione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, gli estremi richiesti dalla legge medesima;

Unanime delibera di proporre al superiore Ministero della pubblica istruzione il vincolo della piazza Municipio di Orune e dei terreni e fabbricati siti a valle della medesima e tanto allo scopo di impedire che ulteriori non controllate costruzioni possano coprire o comunque compromettere la visuale panoramica quale attualmente può godersi dal detto piazzale. I terreni e fabbricati da vincolare si intendono compresi entro il limite precisato nella mappa che fa parte integrante del presente verbale, e precisamente lungo un perimetro le cui quote altimetriche siano inferiori di almeno metri 16 rispetto alla quota altimetrica del piano di pavimento del piazzale dominante. I terreni e i fabbricati dei quali si propone il vincolo restano pertanto corrispondenti a quelli distinti in catasto come dall'unita planimetria, che fa parte integrante del presente verbale;

LA COMMISSIONE

Visto che la visuale che attualmente si gode dal piazzale sopradetto merita di essere ampliata oltre che liberata dalla presenza di fabbricati che sorpassando il piano di calpestio del belvedere limitano parzialmente la visuale verso il panorama;

Visto altresì che è opportuno curare una migliore sistemazione dei primi piani del paesaggio in argomento;

Esprime il voto che l'Amministrazione comunale di Orune attraverso cordiali intese con i proprietari tanto del fabbricato posto ad est del piazzale come di quelli posti a valle del medesimo addivenga:

1) alla demolizione del fabbricato che nasconde verso est un settore che, liberato, conferirebbe alla visuale attuale un più largo arco d'orizzonte;

2) al ripristino della via che correva ininterrotta lungo il piede del muro di terrazzamento del piazzale medesimo.

(*Omisis*).

(1046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

57ª Estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 % delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula

Si notifica che il giorno 3 aprile 1952, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 57ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 %, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, emesse dalle società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, ed assunte dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1º luglio 1952, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1103)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 61

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,91	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,93
» Milano	624,92	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 12 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,55
Id. 3,50 % 1902	64,80
Id. 3 % lordo	66,75
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	72,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,925
Id. 5 % 1936	90,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,875
Id. 5 % 1960	96,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,91
1 dollaro canadese	» 625,12

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi in provincia di Rovigo

In relazione ai pareri espressi dai vari organi locali qualificati, è ammesso il rilascio, per la provincia di Rovigo, di quaranta nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, provvisorie e revocabili in qualsiasi momento, per autocarri di portata superiore ai 25 q.li, ai sensi del decreto Ministeriale 9 giugno 1949 e del decreto Ministeriale 6 ottobre 1951.

(1158)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica relativo al trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Rimini.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° marzo 1952, è stato rettificato il precedente decreto in data 26 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1948, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Rimini avente la superficie di mq. 708 riportata in catasto al foglio n. 111 particella n. 39 del comune di Rimini, nel senso che l'area citata fa parte del foglio n. 111, particella n. 39-*b* e misura m. 29,30 x 24,15 come è riportato nella planimetria allegata al predetto decreto di rettifica.

(1126)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 5 febbraio 1952, riguardante la nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale « Salvatore Sicurelli » in Porto Empedocle, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1952, all'art. 1, linea prima, ove è detto: « a decorrere dal 9 febbraio 1951 il... » si deve leggere: « a decorrere dal 9 febbraio 1952 il... ».

(1121)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre e 14 giugno 1949;

Dispone:

I signori dott. Mario Placella e prof. dott. Salvatore Sassi sono confermati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1951.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(1120)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Presentazione delle domande di prenotazione di alloggi costruiti nel piano del 2° anno da aziende e cooperative autorizzate a costruire direttamente alloggi per i propri dipendenti o soci, a sensi dell'art. 11, comma secondo, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

COMUNICATO N. 8

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione INA-Casa rende noto che tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di aziende o soci di cooperative autorizzate a costruire direttamente case per i rispettivi dipendenti o soci, in esecuzione del piano di 2° anno di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che:

a) abbiano versato almeno una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima, ai sensi della legge suddetta;

b) prestino la loro opera in uno degli stabilimenti indicati negli appositi bandi;

c) non siano già proprietari di un alloggio in una delle località comprese nella circoscrizione di zona stabilita dal Comitato di attuazione, (che deve essere indicata caso per caso nei singoli bandi) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altro alloggio in una delle località suddette;

possono prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio « a riscatto ».

Tutti i lavoratori predetti (esclusi i soci di cooperative) che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà, potranno prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio « in locazione ».

Le aziende devono ripartire la destinazione dei fabbricati in modo tale che ciascun fabbricato risulti composto di alloggi assegnati o tutti « con promessa di vendita » o tutti in « locazione ».

Resta inteso che in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la proporzione indicata dalla legge, la proporzione stessa deve essere ristabilita con le eventuali costruzioni future.

La ripartizione per destinazione viene indicata nei singoli bandi, i quali devono precisare anche i termini della presentazione delle domande.

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi, redatti secondo il testo predisposto dalla Gestione, vengono affissi a cura dell'azienda o cooperativa interessata, nei cantieri relativi alle costruzioni da assegnare, nell'interno degli stabilimenti o nella sede della cooperativa, ed inoltre a cura dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, sull'albo del Comune ove si costruisce. I manifesti vengono affissi in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente averne cognizione e della pubblicazione sarà data notizia a mezzo della stampa locale e della radio.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quindici giorni, estremi inclusi, con inizio non prima di venti giorni dalla data di affissione del bando. Comunque, la Gestione si riserva di protrarre, per tutti i lavoratori, i termini di cui sopra nei casi di documentata necessità.

Nel caso di raggruppamento di aziende autorizzate a costruire direttamente, viene pubblicato un bando unico riassuntivo per ogni Comune o circoscrizione di zona; nel bando sono indicati gli alloggi di pertinenza di ciascuna azienda facente parte del raggruppamento, al fine di poter costruire graduatorie distinte.

Le domande di prenotazione, redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa, sono distribuite dalle aziende o cooperative, le quali provvedono a ritirare i moduli presso gli Uffici del lavoro o presso le sezioni staccate degli stessi uffici nei Comuni indicati nella testata di ogni bando.

Le domande da presentarsi alle aziende ed alle cooperative non possono essere inoltrate tramite gli uffici postali. Le aziende e le cooperative devono istituire almeno un centro di raccolta presso ogni sede di lavoro e sono responsabili di tutte le irregolarità che possono verificarsi nella raccolta delle domande stesse.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 30 quale rimborso spese.

Le domande presentate in occasione di bandi precedenti non sono valide per ciascun nuovo bando.

Sulle domande il datore di lavoro deve attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributi. Le domande stesse accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli, devono essere presentate alle aziende o cooperative insieme allo stato di famiglia del richiedente (di data non anteriore a tre mesi), sul quale deve essere fatto dichiarare dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto (nella cui circoscrizione si trova la località ove sorgono le costruzioni) se il richiedente e i componenti il nucleo familiare risultino iscritti nei ruoli della imposta fabbricati.

Le predette aziende o cooperative rilasciano ad ogni interessato ricevuta datata e curano l'inoltro delle domande alle Commissioni provinciali indicate nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

Le Commissioni provinciali, a prova delle dichiarazioni rese in domande, nei termini da queste stabiliti, possono richiedere ai lavoratori interessati la presentazione di alcuni dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Ufficio d'igiene del Comune, o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare abitano in un alloggio assolutamente antigienico;

2) dichiarazione dell'Ufficio del genio civile attestante che il richiedente abita in una casa sinistrata dichiarata pericolosa;

3) dichiarazione del sindaco del Comune di attuale residenza attestante che il richiedente è profugo da territori ceduti per effetto del Trattato di pace;

4) altro certificato di stato di famiglia, sul quale l'Ufficio delle imposte dirette deve attestare per il richiedente e per le altre persone del nucleo familiare l'ammontare dei redditi accertati per ciascuno di essi.

Le Commissioni richiederanno inoltre direttamente agli Uffici di pubblica sicurezza (od in mancanza di questi ultimi alla Tenenza o alla Stazione dei carabinieri) del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge qualora il fatto costituisca reato, perseguibile penalmente.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione controllano l'osservanza da parte delle aziende, delle cooperative nell'affissione dei bandi, verificandone i termini e la durata come sopra indicati.

(1104)

Presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi « con premessa di vendita » e « in locazione » costruiti nel piano di 2° anno per conto della Gestione INA-Casa, dagli enti incaricati dal Comitato di attuazione a sensi dell'art. 11, comma primo, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

COMUNICATO N. 9

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione INA-Casa rende noto che tutti i lavoratori che:

a) abbiano versato una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) prestino abitualmente la loro opera nei Comuni indicati negli appositi bandi;

c) non siano proprietari di altro alloggio in una delle località della circoscrizione di zona stabilita dal Comitato di attuazione e che sarà indicata nei bandi medesimi e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio in una delle località suddette; possono prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio « a riscatto ».

Tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e che, pur essendo eventualmente proprietari di alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà, possono richiedere l'assegnazione di un alloggio « in locazione ».

Dall'assegnazione degli alloggi costruiti dagli enti incaricati dal Comitato di attuazione a sensi dell'art. 11, comma primo, della legge, sono esclusi coloro che siano dipendenti da aziende o soci di cooperative autorizzate a costruire direttamente case per i propri dipendenti o soci, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, e così pure i dipendenti da pubbliche amministrazioni incaricate dal Comitato di attuazione di costruire alloggi per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 11, comma primo, salvo i dipendenti di quelle aziende o soci di quelle cooperative, e i dipendenti di quelle Amministrazioni dello Stato, per i quali detta esclusione sia venuta a cessare. Tali cessazioni di esclusione vengono di volta in volta segnalate ai competenti Uffici del lavoro.

Nei singoli bandi, da redigersi secondo il testo predisposto dalla Gestione, vengono precisati i termini per la presentazione delle domande, e la ripartizione degli alloggi tra quelli da riservare a dipendenti da Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e quelli da riservare ai dipendenti da altri datori di lavoro e tra quelli da assegnare « a riscatto » e quelli da assegnare « in locazione ».

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi sono affissi a cura dei Comuni interessati, nei rispettivi albi comunali, nei cantieri ralativi alle costruzioni alle quali il bando si riferisce, nelle pubbliche vie del Comune o dei Comuni facenti parte della « circoscrizione di zona », indicati nella prima parte dei bandi stessi, in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione; della pubblicazione, sarà data notizia a mezzo della stampa locale e della radio.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di trenta giorni, estremi inclusi, con inizio non prima di venti giorni dalla data di affissione del bando. Comunque la Gestione si riserva di protrarre per tutti i lavoratori i termini di cui sopra nei casi di documentata necessità.

Le domande di prenotazione devono essere redatte sui moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa, che gli interessati possono ritirare presso i competenti Uffici del lavoro e dipendenti Uffici comunali di collocamento dei Comuni interessati.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 30 quale rimborso spese.

Le domande presentate in occasione di bandi precedenti devono essere rinnovate per ciascun nuovo bando.

Sulle domande il datore di lavoro deve attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributi. Le domande stesse, accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli, devono pervenire ai competenti Uffici del lavoro unitamente allo stato di famiglia del richiedente (di data non anteriore a tre mesi), sul quale deve essere fatto dichiarare, dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto (nella cui circoscrizione si trova la località ove sorgono le costruzioni), se il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare risultano iscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati.

Gli Uffici del lavoro provvederanno a trasmettere alle Commissioni provinciali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, tutte le domande presentate.

Le Commissioni provinciali a prova delle dichiarazioni rese in domanda, possono richiedere ai lavoratori interessati la presentazione di alcuni dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Ufficio d'igiene del Comune, o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare abitano in un alloggio assolutamente antigienico;

2) dichiarazione dell'Ufficio del genio civile attestante che il richiedente abita in una casa sinistrata e dichiarata pericolosa;

3) dichiarazione del sindaco del Comune di attuale residenza attestante che il richiedente è profugo da territori ceduti per effetto del Trattato di pace;

4) altro certificato di stato di famiglia, sul quale l'Ufficio delle imposte dirette deve attestare per il richiedente e per le altre persone del nucleo familiare l'ammontare dei redditi accertati per ciascuno di essi.

Le Commissioni richiederanno inoltre direttamente agli Uffici di pubblica sicurezza (od in mancanza di questi ultimi alla Tenenza o alla Stazione dei carabinieri) del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge qualora il fatto costituisca reato, perseguibile penalmente.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione controllano l'osservanza da parte dei Comuni interessati nell'affissione dei bandi, verificandone i termini e la durata come sopra indicati.

(1105)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 12 marzo 1951, n. 40513, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Pappacena dott. Eduardo, vice prefetto.

Componenti:
Stanco dott. Romolo, veterinario provinciale;
Vaccari prof. dott. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Marcato prof. dott. Arnaldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Ariano dott. Corrado, veterinario condotto.

Segretario:
Massa dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(978)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 31 dicembre 1950, n. 31624, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona è costituita come appresso:

Presidente:
Rigucci dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:
Nucciotti dott. Lionello, medico provinciale;
Calzolari prof. dott. Torquato, primario chirurgo dell'Ospedale maggiore di Cremona;
Cattaneo prof. dott. Franco, docente in patologia medica;
Torchio dott. Germano, medico condotto.

Segretario:
Fanizza dott. Ferruccio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1000)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 21 giugno 1951, n. 23377, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria è costituita come appresso:

Presidente:
Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Cavalli dott. Valerio, medico provinciale;
Tomassini prof. dott. Igino, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Alessandria;
Manai prof. dott. Andrea, primario medico dell'Ospedale civile di Alessandria;
Rosmino dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:
Martinelli dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1001)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Potenza in data 5 giugno 1950, n. 12981, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza è costituita come appresso:

Presidente:
Patrelli dott. Bonaventura, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;
De Bonis prof. dott. Vittorio, docente in clinica medica;
De Vincentiis prof. dott. Andrea, docente in clinica chirurgica;
Bochicchio dott. Nicola, medico condotto.

Segretario:
Pacillo dott. Adolfo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1029)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945 n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il proprio decreto del 18 novembre 1947, n. 20470/9995, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno;

Vista la nota del Prefetto di Salerno con la quale vengono fatte nuove proposte in merito alla costituzione della Commissione predetta;

Decreta:

Il decreto commissariale n. 20470.2/9995 del 18 novembre 1947 è revocato.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno è costituita come appresso:

Presidente:
Salazar dott. Lorenzo, vice prefetto.

Componenti:
Del Vecchio prof. Gaetano, medico provinciale;
Cimmino prof. dott. Aldo, docente in igiene;
De Bonis prof. dott. Vito, docente in clinica medica;
Gravagnuolo dott. Eugenio, ufficiale sanitario.

Segretario:
Talarico dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1027)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Udine in data 4 settembre 1951, n. 38528, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine è costituita come appresso:

Presidente:
Di Vita prof. dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale;
Forlini prof. dott. Euclide, docente in ostetricia e ginecologia;
Quarantotto dott. Adriano, specialista in ostetricia e ginecologia;
Bierti Elisa, ostetrica condotta.

Segretario:
De Giorgi dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1030)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 20 ottobre 1951, n. 20413.2/11962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Bologna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Alberto Degli Alberti, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Alberto Degli Alberti è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna il vice prefetto dott. Rodolfo D'Addario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(918)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a venti posti di ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo A) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 gennaio 1951, n. 748/12106.2.19;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

A diciotto dei suddetti posti possono concorrere coloro che siano muniti di laurea in scienze economiche e commerciali; a due coloro che siano muniti di laurea in scienze agrarie.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 3ª classe (11°-*A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dall'ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale del personale e degli affari generali, Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno contenere

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano stati indicati, nella ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo o il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;

g) dichiarazione da cui risulti in quale delle lingue estere indicate nell'art. 9 del presente bando il candidato intenda sostenere la prova;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio, di cui al precedente art. 1, e cioè:

a) diploma originale di laurea in scienze economiche e commerciali, ovvero in scienze agrarie, a seconda del posto al quale l'aspirante chiede di concorrere;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami universitari, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 32 dalla Università presso la quale gli esami sono stati sostenuti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'Università presso la quale il diploma è stato conseguito.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180) per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660);

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 o nella lotta di liberazione (legge 10 ottobre 1950, n. 843);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età già eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi *l'attitudine del candidato all'impiego* al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del terrorismo politico nelle colonie e per i mutilati ed invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni *attuali risultanti dall'esame* obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari; il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 24 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono dispensati dal produrre la fotografia autenticata gli aspiranti che siano in possesso di libretto ferroviario personale concessione speciale *C* per dipendenti dello Stato, circostanza che, ove ricorra, dovrà essere esplicitamente menzionata nella domanda.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo. La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benifici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e gli invalidi del terrorismo politico nelle colonie e i mutilati ed *invalidi per servizio, dovranno produrre* il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra o lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un *certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato* dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto:

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 3, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 3, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà. I documenti rilasciati in carta libera devono essere altresì accompagnati dall'attestato di povertà.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 3 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni. Per la partecipazione al presente concorso deve in ogni caso essere prodotta tutta la documentazione richiesta.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato — importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata, con tassa a carico, contenente l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai laureati in scienze economiche e commerciali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;
2) ragioneria e computisteria;
3) economia politica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo, su elementi di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione, querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze), sulla contabilità dello Stato, sulla merceologia, sulla statistica metodologica e sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai laureati in scienze agrarie, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;
2) agraria;
3) economia rurale ed estimo.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulla meccanica agraria, su nozioni di diritto amministrativo, su elementi di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze), su nozioni di statistica metodologica e sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso, sia laureati in scienze economiche e commerciali che in scienze agrarie, saranno collocati in unica graduatoria, secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 3ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo A, del ruolo

dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un professore ordinario o libero docente insegnante ragioneria in una Università della Repubblica;

e) di un professore ordinario o libero docente, insegnante agraria in una Università della Repubblica.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al precedente art. 9.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 6, *foglio n.* 39

(1015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pistoia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 ottobre 1951, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Pistoia;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Pistoia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Checchi dott. Ottorino	punti	103,20	su 132
2.	Carlomagno dott. Marco	»	94,08	»
3.	Michelon dott. Giovanni	»	90,78	»
4.	Raso Nicolino	»	90,33	»
5.	Di Capua dott. Matteo	»	84,50	»
6.	Livi dott. Filiberto	»	81,09	»
7.	Canilli dott. Carlo	»	79,56	»
8.	Russo dott. Giovanni	»	77,94	»
9.	Urbani dott. Ippolito	»	77 —	»
10.	Davì dott. Guido	»	76,16	»
11.	Buccheri dott. Bruno	»	75,10	»
12.	Napolitano dott. Mario	»	74,70	»
13.	Pagani dott. Enrico	»	74,68	»
14.	Norcia dott. Federico	»	74,18	»
15.	Innocenzi dott. Giulio	»	73,55	»
16.	Roccella dott. Davide	»	71,12	»
17.	Zito dott. Ludovico	»	71,06	»
18.	Novaga Arvedo	»	70,16	»
19.	Balducci Ottavio	»	68,53	»
20.	Burani Spartaco	»	66,89	»
21.	Troccoli Bernardino	»	65 —	»
22.	Malvaldi dott. Vittorio	»	57,52	»
23.	Calvano Carlo	»	51,58	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1952

Il Ministro: SCELBA

(1011)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.